



Il Ministro dell' Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Impianto di termodistruzione per rifiuti tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Reggello (FI) presentata dalla Società S.I.M.S. s.r.l. con sede in Via Frà Giovanni Angelico 34/36 Firenze, in data 15 luglio 1991;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa S.I.M.S. s.r.l. in data 11 dicembre 1991, 10 gennaio 1992 e 2 febbraio 1992;

VISTO il parere formulato in data 6 marzo 1992 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato da S.I.M.S. s.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto di termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi allo stato liquido e gassoso, che hanno origine nei

11
12

vari processi produttivi che si svolgono all'interno dello stabilimento industriale della stessa Società;

preso atto che la documentazione trasmessa prevede che l'impianto sia costituito da:

- forno cilindrico orizzontale;
- camera di post - combustione;
- camera di ossidazione per emissioni gassose;
- caldaia a recupero a olio diatermico;
- unità di abbattimento inquinanti gassosi e polveri;

e che i rifiuti che si prevede di trattare sono:

- rifiuti liquidi (soluzioni acquose e non acquose, solventi organici non clorurati contenenti sottoprodotti di sintesi) che ammontano a circa 400 t/a;
- reflui gassosi che ammontano a circa 10.000 Nm³ / h
- fumi convogliati nel camino che saranno dell'ordine di circa 16.000 Nm³ / h;

osservato che:

- l'impianto ubicato all'interno dello stabilimento S.I.M.S., ricade in una zona destinata dal PRG ad insediamenti industriali;
- il Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, deliberato dalla Regione Toscana con atto del C.R. n.98 del 7 marzo 1989, segnala l'impianto di termodistruzione della S.I.M.S. di Reggello tra le iniziative di aziende private in corso di progettazione e/o di istruttoria tecnica;
- l'area interessata dall'impianto non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, e pur ricadendo nella categoria A ai sensi delle norme per la formazione del sistema di aree protette, parchi e risorse naturali in Toscana di cui alla L.R.n.52 del 29 giugno 1982, non esistono i presupposti per l'applicazione di eventuali limitazioni o particolari prescrizioni in merito;

valutato che:

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;



Il Ministro dell' Ambiente

- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio ed integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria, anche tramite incontri con le Amministrazioni locali ed un sopralluogo diretto, sono sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- per quanto riguarda gli aspetti progettuali:
 - il progetto è stato sviluppato in modo da poter smaltire sia flussi liquidi (acquosi o a base di solventi) contenenti sottoprodotti di reazione, che correnti gassose aspirate dai reparti di produzione; mentre i flussi liquidi verranno sottoposti ad un trattamento completo in forno primario e camera di postcombustione, le correnti gassose, ai sensi dell'art.2 della legge 915/82, verranno solo assoggettate ad ossidazione termica alla temperatura di 950°C in una singola camera di combustione appositamente predisposta; i fumi esausti infine subiranno, dopo il recupero del calore (produzione vapore e scambio termico con olio diatermico), un trattamento a secco con sostanze alcaline per l'abbattimento degli acidi, mentre le particelle solide verranno trattenute su filtri a maniche (tessuto teflonato);
 - le soluzioni tecniche adottate dovrebbero risultare sufficienti ad ottenere dal camino emissioni conformi ai valori limite indicati nelle prescrizioni di seguito specificate;
 - l'impianto, che tratterà soltanto rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento S.I.M.S., verrà condotto e gestito da tecnici interni, all'uopo istruiti;
- per quanto riguarda gli aspetti programmatici:
 - l'impianto di termodistruzione risulta coerente con gli atti di pianificazione e programmazione territoriali e settoriali;
- per quanto riguarda gli aspetti ambientali:
 - le indagini effettuate per accertare la qualità dall'aria, benchè riferite a periodi di tempo brevi, offrono elementi di riferimento significativi per le verifiche che dovranno essere fatte ad impianto di termodistruzione in esercizio;
 - l'installazione del nuovo impianto comporterebbe la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, in quanto quasi tutti gli sfiati delle unità di produzione verranno raccolti ed inviati

ad
*

- nell'apposita camera di ossidazione termica; inoltre si dovrebbero registrare in zona, minori concentrazioni di anidride solforosa in quanto per la produzione di vapore non si brucerà più olio combustibile ma si sfrutterà il calore generato dall'inceneritore;
- il livello di rischio d'impatto ambientale per effetto della realizzazione dell'opera in programma è da ritenere complessivamente contenuto: in termini quantitativi, dalla mancata combustione dell'olio la SO₂ emessa in atmosfera si ridurrà da 25 kg/h a circa 2 kg/h; con l'installazione dell'inceneritore invece le sostanze organiche volatili (SOV) passeranno da 18 kg/h a 2,3 kg/h mentre le particelle solide totali (PST) passeranno da 67.10^{-3} a $6,7.10^{-3}$ kg/h;
 - sembra opportuno tuttavia raccomandare che le Regioni e gli Enti locali interessati tengano sotto controllo le concentrazioni in aria degli inquinanti soprattutto nelle località interessate dai venti prevalenti;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 21 gennaio 1992 con cui si esprime parere favorevole per quanto di competenza, condizionato alle prescrizioni recepite nel seguito;

VISTA la nota del 1 marzo 1993 della Regione Toscana con cui si trasmette la Deliberazione n.490/92 concernente parere favorevole con le prescrizioni recepite nel seguito;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;



Il Ministro dell'Ambiente

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'"Impianto di termodistruzione per rifiuti tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Reggello (FI), presentato dalla Società S.I.M.S. srl a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo dei volumi architettonici dovrà essere sottoposto al vaglio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
- b) dovrà essere predisposto, con inizio immediato, un intervento di schermatura arborea lungo le fasce perimetrali dell'intero impianto per favorire una pur parziale armonizzazione con il più vasto contesto paesistico ambientale;
- c) prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio la Società dovrà presentare alla Regione un programma, al cui rispetto sarà tenuta, riguardante:
 - la movimentazione in termini quantitativi di tutti i reflui liquidi destinati ad essere smaltiti nell'impianto di incenerimento in progettazione o destinati ad essere smaltiti all'esterno (prodotti clorurati) tramite il conferimento a ditte specializzate;
a tale scopo risulta della massima importanza la registrazione, in un apposito quaderno, del movimento quantitativo dei solventi clorurati, in entrata, come materie prime, ed in uscita, come reflui da smaltire, indicando in quest'ultimo caso la Ditta, il giorno e le quantità conferite;
 - la definizione del sistema di autocontrollo (in particolare organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, attrezzature dei laboratori analitici, registrazione e documentazione sulle operazioni e sul destino dei rifiuti destinati all'esterno) di cui dovrà valersi la Società;
 - la qualificazione e la formazione del personale ed un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;
- d) dovrà essere previsto il conseguimento, per le emissioni di inquinanti nell'aria (particelle sospese totali, sostanze

organiche, acido cloridrico, ossidi di azoto, monossido di carbonio, metalli pesanti, composti organo clorurati, ecc.) di valori di concentrazione in qualche caso più restrittivi di quelli presentati nella documentazione fornita dalla Società; potrà essere previsto un periodo transitorio (esempio 1 anno) durante il quale, in attesa di trovare le condizioni più adatte per la messa a punto degli impianti e le modalità più appropriate di gestione, possono essere accettati limiti provvisori meno stringenti di quelli previsti a regime;

l'obiettivo finale, comunque, dovrà essere quello di rispettare, all'uscita del camino dell'inceneritore, le seguenti concentrazioni di inquinanti espressi come valori medi orari (in presenza dell'11% di ossigeno):

INQUINANTE	UNITA'	VALORE (media oraria)
Polveri, totale	mg/Nm ³	20
Acido cloridrico (HCl)	"	20
Biossido di zolfo (SO ₂)	"	50
Acido fluoridrico (HF)	"	2
Carbonio organico tot. (TOC)	"	10
Ossido di carbonio (CO)	"	50
Ossidi di azoto (NO _x)	"	200
PCDD + PCDF (come TCDD equivalente)	ng/Nm ³	0,1
Cadmio + Tallio (Cd+Tl)	mg/Nm ³	0,05
Mercurio (Hg)	"	0,05
Metalli pesanti tot. (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	"	0,5



Il Ministro dell'Ambiente

Sono fatti salvi infine valori limite più restrittivi per alcuni parametri, se questi, a seguito del recepimento di nuove direttive comunitarie o su iniziativa indipendente del nostro Paese, dovessero essere adottati in Italia prima del completamento dell'iter autorizzativo;

- e) per far fronte alle conseguenze di eventi eccezionali esterni e anomalie di impianto, dovrà essere predisposto un interlock sull'impianto che blocchi prontamente la combustione e porti l'impianto allo spegnimento;
- f) dovrà inoltre essere predisposto uno schema di Piano di emergenza per le operazioni di competenza della Società in caso di incidenti o malfunzionamenti all'impianto;
- g) nel corso del primo anno di esercizio le competenti Autorità di controllo dovranno effettuare le necessarie verifiche per assicurare che l'impianto realizzato sia in grado di rispettare, in tutte le condizioni di esercizio, i valori limite di emissione prescritti; in ogni caso se dopo un sufficiente (circa sei mesi) periodo iniziale di marcia dell'impianto non dovessero realizzarsi gli obiettivi programmati, la Società dovrà adottare altre misure (per esempio lavaggio con soluzioni di soda caustica, filtri a carbone) per rientrare nei valori limite previsti;
- h) dovranno essere attentamente controllati gli inquinanti nelle emissioni gassose (secondo la tabella di cui al punto d), installando apparecchiature che permettano la registrazione in continuo del maggior numero possibile di parametri; per i parametri per cui sono previste misure periodiche, la frequenza avverrà secondo le disposizioni delle direttive comunitarie in materia, integrate dalle linee guida nazionali in elaborazione per i nuovi inceneritori, qualora l'Autorità territorialmente competente lo ritenga necessario;
- i) dovrà essere eseguito un attento controllo per i congeneri sia delle dibenzodiossine che dei dibenzofurani policlorurati; la eventuale presenza di isomeri di queste due classi dovrà essere espressa in ng/Nm^3 come 2,3,7,8 TCDD tossico - equivalenti.
Per lo schema da seguire si consiglia di adottare quello proposto dalla NATO/CCMS nel rapporto n.176 del 16 agosto 1988, ripreso e fatto proprio dalla proposta di direttiva CEE sull'" incenerimento

di rifiuti pericolosi", con particolare riferimento ai Fattori Tossici Equivalenti (TEF) assegnati alle 7 dibenzodiossine ed ai 10 dibenzofurani policlorurati derivati dai composti base di TCDD e TCDF;

l) dovrà essere esercita una rete di sorveglianza ambientale attraverso una rete che dovrà essere costituita almeno sulla base delle seguenti indicazioni:

- dovranno essere realizzate ed esercite almeno 3 stazioni di monitoraggio chimico - metereologico per la qualità dell'aria in località da concordare con l'organo di controllo;
- con frequenza semestrale nei primi due anni, dovrà essere verificato il livello di deposizione sui suoli agricoli circostanti l'inceneritore a distanze variabili (500, 750, 1000 metri e comunque nel luogo di massima ricaduta) nelle direzioni prevalenti (Nord/Sud e Nord/Ovest) delle sostanze inquinanti persistenti, organiche e inorganiche, indicate dagli organi di controllo competenti, ciò con particolare riguardo alla direzione Nord/Ovest maggiormente critica in relazione alla presenza dell'abitato del Comune di Incisa in Val d'Arno;
- nelle stesse postazioni di cui al punto precedente, dovrà essere eseguito su campioni di prodotti agricoli un controllo per le stesse sostanze prima dei raccolti ed i relativi dati dovranno essere trasmessi, prima dell'utilizzo degli stessi prodotti, alle Autorità sanitarie competenti;
- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzati tests di mutagenesi con l'assistenza di Istituti universitari o centri di ricerca qualificati, volti a verificare anche eventuali specificità presenti nel sito interessato, rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere previsto, nella zona circostante l'inceneritore, un sistema di indicatori biologici di inquinamento, al fine di definire il livello di criticità ecologica e l'eventuale contributo delle opere in progetto;

m) il relativo programma di sorveglianza ambientale, con l'indicazione dei punti di prelievo e del punto di "zero" nonchè delle tecniche di prelievo e delle modalità di misura, dovrà essere presentato dalla Società alle competenti Autorità regionali e locali, nonchè al Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente; detto programma di sorveglianza ambientale dovrà essere esercito per un congruo periodo di tempo prima dell'avvio



Il Ministro dell'Ambiente

dell'impianto;

- n) i risultati della sorveglianza ambientale dovranno essere registrati e mantenuti aggiornati a cura della Società e dovranno inoltre essere tenuti a disposizione per ogni possibile controllo; in ogni caso, almeno annualmente, la Società dovrà trasmettere i risultati dei controlli delle emissioni e quelli della sorveglianza ambientale alle Autorità regionali e locali competenti;
- o) si ottemperi alle prescrizioni di cui alla Deliberazione Regionale n.490 del 15 dicembre 1992, di cui si richiamano in particolare i seguenti punti:
- verifica dei tempi per il raggiungimento della temperatura prevista in camera di combustione entro 1 ora dall'accensione dei bruciatori (punto 3.3 di cui alla Del. reg. 490/92);
 - predisposizione del manuale operativo relativo al sistema di abbattimento delle emissioni (punto 3.4);
 - bilancio di massa complessivo (punto 3.6);
 - distanza di sicurezza all'interno dell'area industriale (punto 3.7);
 - definizione del modello diffusionale e relativa raccolta dei dati (punto 4.1.);
 - studio epidemiologico (punto 4.6)

si raccomanda inoltre alle autorità pubbliche competenti:

- di predisporre contemporaneamente un programma generale di riduzione delle attuali emissioni inquinanti nell'intero ambito territoriale in cui si inserisce l'impianto, tenendo sotto controllo le relative concentrazioni in aria e tenendo conto che la prevalenza dei venti più critica è nella direzione Nord/Ovest;


D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, la Società trasmetta alla Regione Toscana, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società S.I.M.S. srl. ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo

presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del
D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle
altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 2 AGO. 1988

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

